

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01764/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1764 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Secab Società Cooperativa, rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare Mainardis,
Mario Nussi ed Aldo Travi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia

contro

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, rappresentata e difesa
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via
Freguglia, 1;

Gestore dei Servizi Energetici - Gse, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi
Pellegrino ed Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Giorgio Bernardini in
Milano, piazza Bertarelli, 2;

nei confronti

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica,

Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Assoidroelettrica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Battista Conte, Valeria Lanna, Giuseppe Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Elettricità Futura, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Martorana ed Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Italia Solare Ets, rappresentata e difesa dagli avvocati Germana Cassar, Mattia Malinverni, Domenico Gullo, Michele Rondoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della Deliberazione di Arera del 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/EEL “Attuazione dell'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”, pubblicata sul sito di Arera in data 23 giugno 2022;

- delle Regole Tecniche sull'applicazione dell'art. 15 bis cit. pubblicate dal GSE;

- della nota prot. n. GSEWEB/P20220380472 dd. 9.7.2022 del G.S.E. avente a oggetto “comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall'art. 15-bis del DL 27 gennaio 2022 n. 4, c.d. Decreto Sostegni ter”, e di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente;

atti impugnati con il ricorso principale, nonché

- delle fatture GSE 18.10.2022, nn. 1472295, 1472306, 1472317, e 15.11.2022 nn. 1553317, 1553327, 1553339;

atti impugnati con i primi motivi aggiunti presentati il 20.12.2022, nonché

- della Deliberazione di Arera 4 aprile 2023, 143/2023/R/EEL, (“Attuazione

dell'art. 15-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione”) e dell'Allegato A a tale deliberazione (“Modalità per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione”);

atti impugnati con i secondi motivi aggiunti presentati il 5.5.2023.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti, ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Arera e di Gse S.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con ordinanza n. 1744 del 21.6.23, il Tribunale ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione pregiudiziale ivi indicata, sospendendo il presente giudizio fino alla decisione emessa dalla suddetta Corte;

Dato atto che, in data 6 e 8 settembre, sono stati depositati in giudizio gli atti di intervento ad adiuvandum di

Assoidroelettrica; associazione di categoria costituita da oltre 400 produttori di energia idroelettrica, che persegue lo scopo di tutelare i suoi associati e promuovere lo sviluppo del comparto idroelettrico in Italia (art. 2 dello Statuto);

Italia Solare; associazione senza scopo di lucro che sostiene la difesa dell'ambiente e della salute umana supportando modalità intelligenti e sostenibili di produzione, stoccaggio, gestione e distribuzione dell'energia attraverso la promozione nell'utilizzazione di fonti rinnovabili, ed in particolare dell'installazione di impianti fotovoltaici (art. 3 dello Statuto);

Elettricità Futura; associazione di categoria costituita da oltre 500 produttori di energia elettrica, che persegue la tutela degli interessi delle imprese operanti nella filiera elettrica (art. 1 c. 3 dello Statuto);

Considerato

che la fattispecie in esame è analoga a quella decisa da TAR Piemonte, Sez. I, 24 gennaio 2019, nn. 77 e 78 da cui il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi;

che infatti, gli articoli 96 e 97 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia contemplano la astratta possibilità della sopravvenienza di nuove parti nel giudizio in seguito alla sospensione del processo disposta dal giudice del rinvio e, in attuazione del principio di autonomia procedurale, rimettono ad esso la individuazione delle stesse secondo le norme di procedura nazionali;

che nell'ordinamento interno, l'articolo 79, comma 1, del c.p.a. disciplina la sospensione del processo mediante rinvio al codice di procedura civile il quale, all'articolo 298, dispone che "durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento";

che all'articolo 48, comma 2, il codice di procedura civile pone un'eccezione a tale regola per cui, anche durante la sospensione del processo, il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti;

che nel caso di specie, non ricorre alcuna situazione di urgenza che giustifichi la deroga al divieto di compimento di atti processuali, non ravvisabile ove non vi sia un pregiudizio grave e irreparabile alla situazione soggettiva dedotta in giudizio;

che tuttavia, la disciplina generale processualcivile deve essere interpretata alla luce dei principi euro-unitari di effettività della tutela, dell'effetto utile e della leale cooperazione tra i soggetti mediante il superamento del dato letterale, la cui rigida interpretazione condurrebbe a precludere ad un soggetto interessato, sino ad allora rimasto estraneo al giudizio del rinvio, la possibilità di intervenire;

che l'interpretazione letterale dell'articolo 298 c.p.c. sarebbe, infatti, priva di effetto utile dal momento che **l'esigenza per le associazioni di categoria di intervenire nel giudizio si manifesta proprio a causa del rinvio pregiudiziale** che ha dato origine alla sospensione del processo;

che si impone, pertanto, un'interpretazione della norma funzionalizzata al rispetto

dell'effettività della tutela nel giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia che, a differenza del giudizio dinanzi al giudice del rinvio, non è rivolto alla realizzazione di un interesse finale correlato ad un bene della vita, ma all'interpretazione di una norma interna alla luce del diritto euro-unitario;

che il principio di effettività della tutela, di cui agli articoli 6 e 13 della C.E.D.U. e 47 della C.D.F.U.E., deve essere, perciò, pienamente assicurato in un giudizio che si conclude con una sentenza che, a differenza di quella con la quale si conclude il giudizio del rinvio, non spiega solo effetti tra le parti, ma presenta una penetrante capacità di imporsi anche sulla legislazione degli Stati membri ed una spiccata valenza regolatoria;

che quanto alla legittimazione all'intervento, il Collegio richiama i principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2015, secondo cui la legittimazione delle associazioni di categoria richiede, in primo luogo, che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell'associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale, e che l'interesse tutelato con l'intervento sia comune a tutti gli appartenenti alla categoria.

Ritenuto

che le associazioni Assoidroelettrica e Italia Solare hanno un interesse specifico ad intervenire nel presente giudizio, in virtù degli scopi espressamente indicati nei loro statuti, come sopra richiamati;

che esse hanno inoltre un interesse concreto a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia per contrastare gli effetti di una norma interna asseritamente discriminatoria e sproporzionata nei confronti dei produttori di energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili, così come posto in luce nell'ordinanza di rimessione alla Corte n. 1744/23, cit.;

che la questione sollevata dal giudice a quo ed oggetto del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia, ha infatti delle ricadute concrete e potenzialmente pregiudizievoli sugli interessi tutelati dalle predette Associazioni;

che devono pertanto essere ammessi gli atti di intervento adesivi alla posizione della ricorrente spiegati dalle associazioni Assoidroelettrica e Italia Solare, alle quali deve essere riconosciuta la qualità di parte nel presente giudizio, sia pure sopravvenuta alla sospensione dello stesso, al fine di consentire loro l'accesso e la partecipazione al giudizio C-423/23 pendente dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nel quale potranno spiegare le difese ammesse dal Regolamento di procedura della Corte;

che non deve invece essere ammesso l'atto di intervento di Eletticità Futura, che persegue infatti la tutela degli interessi di tutte le imprese operanti nella filiera elettrica, e pertanto, non solo di quelle interessate dall'applicazione della normativa interna oggetto dell'ordinanza di rimessione n. 1744/23 cit., ma anche ad esempio dei produttori di energia elettrica mediante impianti da fonti non rinnovabili (v. art. 3 c. 1 lett. a dello Statuto);

che la stessa Eletticità Futura riconosce infatti che i provvedimenti impugnati nel presente giudizio siano lesivi degli interessi "di gran parte dei suoi associati", dando così atto che, alcuni di essi, possano invece essere avvantaggiati dalle norme contestate, e che pertanto, l'interesse tutelato con l'intervento, non è comune a tutti gli appartenenti alla categoria;

che infatti, come meglio evidenziato nell'ordinanza di rimessione n. 1744/23 cit., la normativa interna viene ritenuta potenzialmente idonea a discriminare i produttori di energia prodotta a partire da fonti rinnovabili, rispetto ad altri, che ne riceverebbero invece un indebito vantaggio, anch'essi rappresentati dall'associazione interveniente, che si troverebbe pertanto a tutelare posizioni contrapposte;

che in conclusione, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia, devono essere comunicati alla Cancelleria della Corte di Giustizia Europea gli atti di intervento di Assoidroelettrica ed Italia Solare, quali nuove parti del procedimento principale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ammette gli atti di intervento in giudizio di Assoidroelettrica, depositato in data 6.9.2023, e di Italia Solare, depositato in data 8.9.2023.

Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della presente ordinanza e di copia degli atti di intervento.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

Luca Iera, Referendario

L'ESTENSORE

Mauro Gatti

IL PRESIDENTE

Antonio Vinciguerra

IL SEGRETARIO